

NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DVR ANCHE ALLA LUCE DEL RISCHIO TERRORISMO: ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

SICUREZZA SUL LAVORO E ATTIVITA' CRIMINOSA DI TERZI

Prof. Francesco Bacchini

Lexellent Academy
Via Borghetto n. 3 - 20122 Milano
17 febbraio 2016 - ore 09.00



RISCHIO DA AGGRESSIONI CRIMINALI E ATTENTATI TERRORISTICI A CAUSA O IN OCCASIONE DI LAVORO

A seguito delle recenti stragi di Parigi (e non solo, purtroppo) sorge spontaneo riflettere sulla possibile attribuzione alla responsabilità del datore di lavoro dell'infortunio o della morte del lavoratore in conseguenza di attentati terroristici, ma anche, più in generale, in conseguenza di aggressioni criminali sul posto di lavoro o, comunque, in occasione di lavoro.



Il nodo della questione è stabilire se tali eventi

- siano prevedibili e, conseguentemente, valutabili, eliminabili o contenibili predisponendo le adeguate misure di sicurezza
- o se, invece, si possa sempre invocare il caso fortuito, con l'effetto di escludere un'eventuale responsabilità datoriale.

I RISCHI ESOGENI

I rischi esogeni, correlati indirettamente all'attività del datore di lavoro, non si generano a causa e all'interno del processo produttivo e dell'attività lavorativa in senso proprio, ma hanno una matrice esterna



Nella categoria dei rischi esogeni rientrano gli eventi originati dall'attività criminosa di terzi: rapine, sequestri, attentati terroristici.



Sono rischi valutabili?

L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI «TUTTI» I RISCHI

L'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza non può riguardare, acriticamente, tutti i possibili fattori di pericolo esogeni (vale a dire quelli di matrice esterna rispetto all'attività aziendale in senso proprio), ai quali astrattamente e genericamente potrebbero essere esposti i lavoratori, bensì solo quelli che abbiano la ragionevole e concreta possibilità, per frequenza e peculiarità settoriale, di manifestarsi come correlati d una determinata attività lavorativa.



Sono rischi eliminabili?



Sono rischi riducibili predisponendo adeguate misure di sicurezza?

L'OBBLIGO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

Art. 2087 c.c. «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»



- APPLICABILE SEMPRE E COMUNQUE, A PRIORI ?

oppure

- APPLICABILE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA ?

IL CONTESTO LAVORATIVO TIPICO DEL SETTORE IN CUI SI OPERA

Occorre considerare il contesto lavorativo tipico del settore in cui si opera



La valutazione del rischio attentati e aggressioni criminali e l'attuazione delle relative misure di contrasto (variamente modulabili in relazione alla gravità dell'esposizione) potranno legittimamente pretendersi solo in quei settori produttivi e in quei territori (in particolare all'estero nei c.d. paesi "hot spot") naturalmente sensibili a tali minacce

- senza dimenticare che l'ordine e la sicurezza pubblici devono essere disciplinati e garantiti dallo Stato
 - e sempre in stretto collegamento con le indicazioni e l'attività delle forze dell'ordine



così come è ormai doverosamente valutato e governato il rischio rapina solo nel settore bancario e postale, nel trasporto, custodia o maneggio di valori e nella distribuzione commerciale (soprattutto grande)

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTENTATI TERRORISTICI

Il rischio attentati terroristici dovrà essere valutato, ad esempio →

- negli aeroporti, nelle stazioni, nei trasporti urbani ed extra urbani;
- nelle manifestazioni sportive o negli spettacoli musicali e teatrali;
- negli ospedali, nelle scuole e nelle università;
- negli alberghi, nei villaggi turistici;
- negli stabilimenti di produzione di sostanze, agenti o preparati nocivi per l'uomo e per l'ambiente;
- nel settore dell'energia, sia che si tratti di strutture di produzione che di centrali di distribuzione nelle aree urbane;
- nel settore delle forniture idriche, compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana;
- nel settore dei trasporti di merci pericolose;
- nel settore della raffinazione, nei depositi di carburanti con alte capacità di stoccaggio;
- più in generale, negli obiettivi considerati sensibili in quanto affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine.

LAVORO ALL'ESTERO: PAESI IN GUERRA , PAESI HOT SPOT

IN TALI CONTESTI E' CONDIVISIBILE L'ALTA PREVEDIBILITA' E PROBABILITA' DI
VERIFICAZIONE DI ATTENTATI TERRORISTICI E/O AGGRESSIONI CRIMINALI



IL DATORE DI LAVORO, PERTANTO,
E' TENUTO A VALUTARE ANCHE TALI RISCHI,
EX ART. 2087 C.C.

TRIBUNALE RAVENNA 24.10.2014

Il caso: Infortunio a lavoratore subito in occasione di lavoro, fuori dal cantiere, a seguito di un attentato Kamikaze di Al Qaeda → viene accertato il collegamento eziologico tra il fatto ed il lavoro, nonché la consapevolezza del datore di lavoro del rischio incombente sull'incolumità fisica dei propri lavoratori, avendo egli predisposto, precauzionalmente, solo alcune e parziali misure.



- *«Il rischio di attentati e di danni all'incolumità personale dei lavoratori in Algeria era una delle condizioni di rischio delle attività di lavoro che l'impresa datrice svolgeva e che avrebbe dovuto fronteggiare con misure protettive adeguate, rispettando i dettami dell'art. 2087 c.c.»*
- *«Proprio in queste condizioni di rischio prevedibile, il lavoro diventa, sul piano obiettivo, una delle condizioni o antecedenti causali dell'evento lesivo (ex art. 42, c.2 c.p.) ancorché commesso da terzi; per tale motivo, inoltre, non rileva che al momento del fatto il dipendente non stesse lavorando, ma si trovasse fuori dal cantiere».*

LA CAUSA (SOGETTIVA) DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA': IL CASO FORTUITO

Ci siamo domandati, in apertura, se l'attività criminosa di terzi e in particolare gli attentati terroristici possano consentire di invocare il caso fortuito (art. 45 c.p.), con l'effetto di escludere un'eventuale responsabilità datoriale.



IL CASO FORTUITO

- è l'assenza di dolo e colpa;
- è una causa di esclusione della volontà colpevole e non del rapporto causale;
- ricorre allorché nell'operato dell'agente non può ravvisarsi né dolo né colpa, non avendo egli voluto l'evento, né avendolo causato per negligenza o imprudenza;
- si verifica quando nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può essere mosso all'autore del fatto;
- solo così non può esservi addebito di negligenza in ordine al fatto che accade imprevedibilmente;
- l'imprevedibilità è la linea di demarcazione tra la colpa e il caso.

LA COLPEVOLEZZA - E LA PUNIBILITÀ - DEL DATORE

**La colpevolezza - e con essa la punibilità - del datore
può essere esclusa per caso fortuito,
ma solo se il datore di lavoro non si trovi,
comunque, in una situazione di illegittimità.**



Nello specifico, per il datore di lavoro tale situazione si concretizza nella mancata adozione di tutte quelle misure che, trovandosi nel suo potere e nella sua disponibilità, gli avrebbero consentito di uniformarsi a quanto richiesto dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Studio Legale Lexellent

Milano, Roma

Via Borghetto n. 3 - 20122 Milano

www.lexellent.it

Associated Offices:

Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Amsterdam,

Amburgo, Berlino, Monaco, Bruxelles, Zurigo

www.ellint.net

